

SCHEMA CONVENZIONE

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA IN CONDIVISIONE CON MODALITA' FREE FLOATING. CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 TRA I COMUNI DI CATTOLICA, GABICCE MARE, MISANO ADRIATICO, RICCIONE E SAN GIOVANNI IN MARIGNANO.

Il giorno..... del mese di dell'anno,

TRA

- 1 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Cattolica - C.F. 0034384040 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 2 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Gabicce Mare - C.F. 00262320419 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 3 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Misano Adriatico - C.F. 00391260403 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 4 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di Riccione - C.F. 00324360403 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- 5 - _____, il quale interviene nel presente atto nella qualità di _____ del Comune di San Giovanni in Marignano - C.F. 820059104019 in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

PREMESSO CHE

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 n.229 ha disciplinato per la prima volta la circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica;
- l'art. 1 comma 75 della Legge 27/12/2019 n.160 e s.m.i. ha individuato i requisiti che devono avere i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
- i commi dal 75 al 75 vices dell'art.1 della Legge 27/12/2019 n.160 così come sostituiti/aggiunti dall'art.1 ter, comma 1, del D.L. 10/09/2021 n.121 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021 n.156 e come successivamente modificati dall'allegato della Legge 25-2-2022 n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" rubricato "Modificazioni apportate in sede di conversione al [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#) - Articolo 10", hanno introdotto nuove disposizioni in materia di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;
- la Circolare 9 marzo 2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale ha dato indicazioni sulle modalità di circolazione dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica;
- è volontà delle Amministrazioni Comunali di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano:

- garantire forme di mobilità sostenibile che possano costituire, soprattutto durante il periodo estivo, un valido supporto alla mobilità agile dei turisti / dei cittadini;
- attivare un servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating unendo i propri territori comunali, al fine di individuare un unico bacino per l'effettuazione del servizio in questione;
- di autorizzare un unico operatore all'effettuazione del servizio nei territori descritti;
- creare quindi un territorio allargato all'interno del quale l'operatore scelto possa garantire continuità nella mobilità dei veicoli elettrici, che non vedranno in questo modo interrompere il servizio al confine comunale;
- effettuare un'unica procedura per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'effettuazione del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating;

- i Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano hanno deliberato tali obiettivi con Deliberazioni di Giunta:

- Comune di Cattolica Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di Gabicce Mare Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di Misano Adriatico Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di Riccione Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;
- Comune di San Giovanni in Marignano Delibera di _____ n. _____ del _____ - esecutiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità

1. I Comuni di Cattolica, Gabicce Mare, Misano Adriatico, Riccione e San Giovanni in Marignano, si convenzionano ai sensi dell'art. 15 della Legge. 241/1990 al fine di:

- garantire forme di mobilità sostenibile che possano costituire, soprattutto durante il periodo estivo, un valido supporto alla mobilità agile dei turisti;
- attivare un servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating unendo i relativi territori comunali; al fine di individuare un unico bacino per l'effettuazione del servizio in questione;
- individuare un unico operatore da autorizzare all'effettuazione del servizio;
- effettuare un'unica procedura per l'individuazione del soggetto da autorizzare all'effettuazione del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating.

Art. 3 - Durata

1. La durata della presente convenzione è di due anni dal momento della stipula.

Art. 4 - Comune Capofila e rapporti tra gli enti

1. Al Comune di Misano Adriatico viene conferito il ruolo di Ente capofila.

2. L'Ente Capofila si impegna ad effettuare la procedura selettiva unitaria necessaria per individuare il soggetto unico che sarà autorizzato all'effettuazione del servizio di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica in condivisione con modalità free floating sul territorio dei Comuni di Cattolica, di Gabicce Mare, di Misano Adriatico, di Riccione e di San Giovanni in Marignano.

3. Per il perseguimento delle finalità alla base della convenzione si dà mandato al Comune capofila di procedere ad espletare la procedura selettiva per l'individuazione del soggetto che effettuerà servizio in parola e di occuparsi degli adempimenti amministrativi connessi, sulla base delle indicazioni comunicate dagli altri comuni partecipanti. A tal fine i comuni aderenti si obbligano nei confronti del Comune

mandatario, come sopra individuato, a fornire allo stesso le risorse umane e strumentali eventualmente utili e/o necessaria per l'espletamento della procedura.

4. Le altre Amministrazioni coinvolte dovranno comunque intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico - Ente capofila. In particolare:

- le eventuali spese per contenziosi sostenute per dar seguito al mandato ricevuto saranno suddivise per il 50% in parti uguali fra i Comuni aderenti e per il rimanente 50% in proporzione alla popolazione residente al 31/12/2021;

- nell'ipotesi di eventuali contenziosi che dovessero riguardare la fase pubblicistica del procedimento resta in capo al Comune di Misano Adriatico ogni scelta relativa all'adozione degli atti da adottare, ivi compresa la nomina di eventuali legali a difesa delle ragioni dell'ente, con ripartizione delle relative spese secondo il criterio di cui al punto precedente.

Art. 5 - Forme di consultazione degli enti

1. Sia l'Ente capofila sia gli altri comuni aderenti dovranno individuare un referente del servizio al quale sarà possibile rivolgersi per condividere e scambiarsi le informazioni relative allo svolgimento del servizio.

Art. 6 - Rapporto tra gli enti aderenti e l'operatore individuato

1. Ogni Amministrazione dovrà procedere autonomamente alla sottoscrizione di autonomo contratto con l'operatore individuato a seguito della procedura effettuata dal Comune di Misano Adriatico. Tale operatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto con tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

2. La risoluzione, il recesso ed in generale ogni evento che determini lo scioglimento del rapporto negoziale intercorrente fra il singolo Comune e l'operatore economico individuato non avrà incidenza rispetto ai rapporti negoziali intercorrenti fra il predetto operatore e gli altri Enti convenzionati.

In particolare le parti convengono che le vicende esecutive dei singoli contratti (es. anche in termini di varianti, modifiche etc.) non abbiano riflessi rispetto agli ulteriori contratti.

3. Le parti convengono, altresì, che nell'ipotesi di risoluzione, di recesso ed in generale nei casi di scioglimento del rapporto contrattuale del singolo Comune o di più Comuni questi ultimi restino obbligati a garantire la percorrenza sui propri territori ai monopattini dell'operatore originariamente individuato; il tutto salvo il caso in cui tutti i comuni aderenti procedano alla scioglimento del contratto con l'operatore.

4. In particolare nell'ipotesi di cui al punto 3:

- l'operatore potrà continuare a far percorrere ai propri monopattini il territorio del comune con cui il contratto è stato risolto;

- i monopattini medesimi potranno anche concludere la corsa in tale comune;

- il monopattino della ditta non potrà più essere noleggiato all'interno di tale territorio comunale.

5. Il Comune che ha provveduto alla scioglimento del contratto con l'operatore individuato a seguito della procedura effettuata dal Comune di Misano, potrà procedere autonomamente a individuare un nuovo operatore che potrà svolgere l'attività sul proprio territorio, fatto salvo quanto al punto precedente.

6. La facoltà di rinnovo eventualmente prevista nel bando dovrà essere esercitata discrezionalmente dal singolo Comune. Nell'ipotesi di mancato rinnovo troveranno applicazione i precedenti punti 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 7 - Recesso dalla convenzione

1. Gli enti partecipanti alla presente convenzione potranno recedere dalla stessa solo nel caso in cui tutti i comuni aderenti abbiano proceduto alla risoluzione del contratto con l'operatore.

Art. 8 - Controversie

1. Ogni Amministrazione coinvolta dovrà intervenire in maniera solidaristica con il Comune di Misano Adriatico per le controversie riguardanti la procedura di selezione dell'operatore.

2. Per contro ogni Amministrazione dovrà risolvere autonomamente eventuali controversie relative allo svolgimento del servizio ed al singolo contratto sottoscritto con il soggetto individuato.
3. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli Enti aderenti dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando in primis forme di consultazione.
4. In caso di mancata risoluzione in via bonaria, per le eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, la competenza è del Foro di Rimini.
6. Sono fatti salvi i casi di recesso di cui all'art. 8.

Art.9 - Registrazione convenzione

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti norme in materia di imposta di registro.
2. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 tabella All. B del D.P.R. 642/1972.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del C.C., si accettano specificatamente gli artt. 4, 6, 7, 8, 9.

COMUNE DI CATTOLICA

COMUNE DI GABICCE MARE

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

COMUNE DI RICCIONE

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO